



Verbale assemblea ordinaria dell'Associazione
"ARACNEA" – Centro Culturale ed Artistico "

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di gennaio, alle ore 11:30, presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione **"ARACNEA" – Centro Culturale ed Artistico "** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig. Nardulli Maria Rosaria, verbalizza il Sig. Manigrasso Pietro.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello Statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n°7 soci su n°7 iscritti nel libro soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 13:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

L'anno 2023, il giorno 22 del mese di gennaio in Castellaneta (Ta) , i sottoscritti signori:

NARDULLI MARIA ROSARIA, nata a Castellaneta (Ta) il 01/05/1980, residente a Castellaneta (Ta) in Via Arco Dei Calderai n.49, C.F. NRDMS80E41C136E;

MANIGRASSO PIETRO, nato a Mottola (Ta) il 14/08/1984, residente a Castellaneta (Ta) in Via Arco Dei Calderai n.49, C.F. MNGPTR84M14F784A;

GRAZIANA SERGIO, nata a Mottola (TA) il 30/04/1990 e residente in Reggio Emilia (RE) alla Via Mameli N. 11, C.F.: SRGGZN90D70F784F;

DE SALVATORE SIMONE, nato a Taranto l'11/05/2000, residente a Taranto in Via Istria 102, C.F. DSLSMN00E11L049W;

CACCAVALLO MICHELA, nata a Castellaneta (TA) il 12 febbraio 1996, residente a Castellaneta (TA) alla Via Madonna dell'aiuto N. 24 C.F. CCCMHL96B52C136F;

D'ONOFRIO ADDOLORATA, nata a Castellaneta il 17/06/1992, residente a Castellaneta (TA) Viale Europa N. 8, C.F. DNFDLR92H57C136J;

DE CARLO LEONARDO, nato a Castellaneta (TA) il 22/1/1986, residente a Castellaneta (TA) alla Via San Martino N. 57/k, C.F. DCRLRD86A22C136O.

Componenti del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dell'Associazione, approvano le modifiche statutarie apportate per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D. lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).



**ADEGUAMENTO DELLO STATUTO
AI SENSI DEL C.T.S. DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE**

"ARACNEA" – Centro Culturale ed Artistico – A.P.S. – E.T.S."

Articolo - 1 – Denominazione

1.1 E' costituito, ai sensi degli artt. 35 e sgg. del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore associazione Culturale denominata " ARACNEA – Centro Culturale ed Artistico – Associazione di Promozione Sociale A.P.S. – E.T.S.", non riconosciuta. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

1.2 L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile;

1.3 Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'Associazione;

1.4 L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo - 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Castellaneta prov. (Ta), Via Arco Calderai n.49, C.A.P. 74011.

Articolo – 3 - Scopo

L' Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, non persegue alcuna finalità di lucro, ha per scopo la promozione e la diffusione della Cultura e dell'Arte.

Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, l'Associazione realizza attività di interesse generale, così come previsto dall'art. 5 comma 1 del Dlgs 117/2017, che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento o in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale in forma di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo – 4 - Oggetto

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati, delle seguenti *attività di interesse generale*, con esplicito richiamo alla corrispondente lettera di riferimento dell'art. 5 comma 1 del Dlgs 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo





Agenda

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

Altre attività di interesse generale sono:

- 1) Promozione, organizzazione, rappresentazione di spettacoli ed eventi Teatrali, Musicali, Danza, Cinematografia, Fotografia, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda, con l'impiego di tutti i mezzi tradizionali e moderni, sul territorio sul territorio regionale, nazionale, comunitario e internazionale, anche degli spettacoli prodotti da altre organizzazioni o dei materiali ad essi collegati.
- 2) Partecipazione ad attività Radiotelevisiva, Cinematografica e Multimediale, e di Danza, Fotografia, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda;
- 3) Ricerca e sperimentazione in campo Teatrale, Musicale, Cinematografico, Fotografico, e di Danza, Fotografia, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda;
- 4) Promozione ed organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, incontri e convegni nel campo Teatrale, Musicale, Cinematografico, Fotografico, e di Danza, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda, riguardanti il settore dei bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani, dei portatori di handicap e di altri soggetti socialmente svantaggiati;
- 5) Svolgere attività di prevenzione, recupero e reinserimento sociale rivolta a tossicodipendenti, ex tossicodipendenti, minorenni ed adulti emarginati, detenuti ed ex detenuti;
- 6) Organizzazione e coordinamento nonché ospitalità per spettacoli e manifestazioni proprie e/o di terzi, Rassegne Festival, Contest, Concorsi, Convegni, Dibattiti ecc.. o altri eventi;
- 7) Svolgimento di attività di animazione culturale, Teatrale, Musicale, Cinematografico, Fotografico, e di Danza, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda di studio anche attraverso l'organizzazione di incontri, Summer school e Winter school, incontri di approfondimento, lezioni tematiche, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, mostre, pubblicazioni ed altri eventi simili;
- 8) Potrà, altresì, compiere ogni altra attività necessaria, utile od opportuna per lo sviluppo e la diffusione della cultura, degli studi storici della tecnica dell' arte Teatrale, Musicale, Cinematografiche, Fotografiche, e di Danza, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda e dello sviluppo degli scambi culturali Teatrale, Musicale, Cinematografiche, Fotografiche, e di Danza, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda regionali, interregionali e internazionali e valorizzare le tradizioni popolari e religiose;
- 9) Potrà infine partecipare ad iniziative Teatrali, Musicali, Cinematografiche, Fotografiche, Radiofoniche, Televisive, Narrative, Editoriali, e di Danza, Scrittura, Pittura, Scultura, Informazione, Web, Tv, Grafica e Moda culturali diverse entrando a far parte di organismi associativi, sociali e consortili ed ancora definire forme di collaborazione, cooperazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni pubbliche e/o private, Scuole, Istituzioni Ecclesiali, ecc. nonché con singoli, i quali devono conseguire scopi analoghi od affini a quelli dell'Associazione o svolgano attività che consentano il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione. In ordine al conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà inoltre svolgere ogni attività ad essi connessa, raggiungere accordi e quindi, compiere atti necessari a concludere ogni opportuna operazione contrattuale di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, beneficiare di contributi o sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati e partecipare a bandi Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei, e Internazionali.

In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "Attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Puglia.

Articolo - 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero degli associati.





Articolo - 6 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo -7- Definizione di Associato

Sono membri dell'Associazione, d'ora in avanti "Associati", i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

Gli associati si articolano in:

soci *fondatori*;

soci *ordinari*.

Sono soci *fondatori* tutti coloro che hanno dato vita all'associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto assicurandone i mezzi finanziari iniziali.

Sono soci *ordinari* coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo all'Associazione in tempi successivi alla data di fondazione e che parteciperanno all'attività e alla gestione della Associazione.

Tutte le categorie di associati godono all'interno dell'associazione degli stessi diritti e doveri.

Gli obblighi ed i diritti degli associati di qualsiasi categoria sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

Il consiglio direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati.

Possono far parte dell'associazione in qualità di partecipanti *non soci* definiti *sostenitori* tutte quelle persone fisiche che intenderanno condividere gli scopi istituzionali dell'associazione.

Essi avranno diritto ad una tessera strettamente personale che consentirà loro di partecipare a tutte le manifestazioni culturali e musicali organizzate dall'Associazione con eventuali agevolazioni che il Consiglio Direttivo stabilirà a favore dei sostenitori. Tale tessera verrà rilasciata su richiesta fatta al consiglio direttivo senza corrispondere alcuna quota associativa.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione o decadenza del socio, morte o estinzione dell'Associato.

Possono far parte dell'associazione anche le persone giuridiche, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, per il tramite di un delegato delle stesse.

L'adesione all'associazione ha carattere volontario. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico che intendono condividere gli scopi indicati all'art.3. e collaborare per il loro perseguimento.

Articolo - 8 - Numero minimo di Associati

L'associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Articolo - 9 - Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Sono tenuti al pagamento delle quote associative entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal consiglio direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito.

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri all'interno dell'associazione, primo fra tutti il diritto di voto.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo - 10 - Ammissione degli Associati

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda, dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la normativa applicabile.

Il candidato che intende associarsi all'associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita Domanda al Consiglio direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

L' ammissione all'Associazione si ottiene previa delibera favorevole dell'unanimità del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

L'Associazione può respingere la Domanda nel caso in cui essa sia presentata da soggetti che abbiano riportato condanne penali o che abbia avuto comportamenti deprecabili nei confronti di





altri Enti di natura associativa. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In caso di rigetto il candidato potrà fare appello all'assemblea degli associati.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Per essere ammessi come soci, i richiedenti dopo aver prodotto apposita domanda al Consiglio Direttivo e dopo la delibera di ammissione stabilirà anche la misura e le modalità di pagamento della quota associativa a carico dell'aspirante socio in relazione alle quote versate dai soci fondatori e al patrimonio dell'Associazione.

Non possono essere ammessi soci temporanei.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Articolo - 11 - Recesso dell'Associato

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con la posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato, anteriormente al momento dell'efficacia del recesso. In particolare l'associato è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

Nel caso in cui un socio receda nel periodo in cui l'Associazione sia impegnata nella Promozione, organizzazione, rappresentazione di spettacoli ed eventi Teatrali, Musicali, Danza, Cinematografia, Fotografia, Scrittura, Narrativa, Pittura, Scultura, Informazione, Radio, Editoria, Web, Tv, Grafica, Moda, il socio dimissionario risponderà dei danni eventualmente arrecati all'Associazione a causa del suo recesso.

Articolo - 12 - Esclusione dell'Associato

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

L'esclusione del socio sarà deliberata per indegnità conseguente al comportamento del socio nei confronti dell'Associazione o degli altri associati.

Il consiglio direttivo decide sulla decadenza del rapporto associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei requisiti di ammissione. L'Associato che per oltre un anno non paga la quota associativa non esercitando più alcun diritto viene considerato decaduto. In nessun caso l'associato potrà richiedere i contributi versati.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi all'Assemblea, che decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio non sia terminato.

Nel caso di non accoglimento dell'impugnazione l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione.

Nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

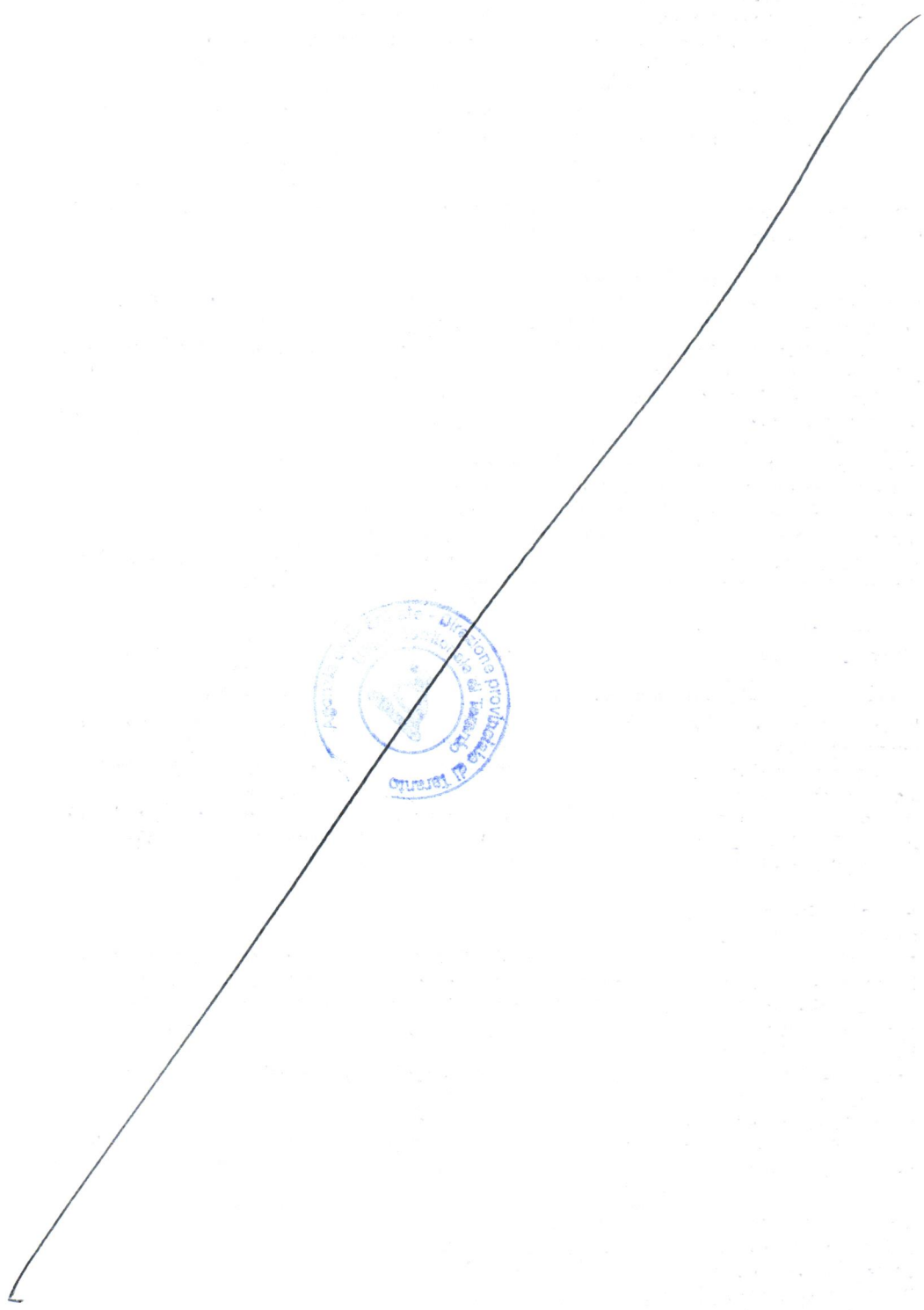
L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale è deliberata l'esclusione sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

Articolo - 13 - Entrate

L'Associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- Quote sociali;
- dai contributi versati dai Soci o da Terzi;
- dalle elargizioni, donazioni e lasciti dei Soci, dalle sponsorizzazioni dei sostenitori





- dell'Associazione;
 - dai contributi Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali, Europei, Internazionali, e di ogni Ente Locale, Pubblico o Ecclesiale;
 - dai beni acquistati con detti contributi, elargizioni, lasciti, rimborsi;
 - dal corrispettivo di servizi erogati dall'Associazione a terzi, fatto salvo il divieto di redistribuzione degli utili fra gli associati;
 - eventuali donazioni fondi derivanti dal 5x1000;
 - saltuarie raccolte fondi in eventi occasionali, pubblici e/o concomitanti con particolari ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e celebrazioni, da lanciare solo ed esclusivamente per raccogliere denaro volto a finanziare le attività dell'associazione.
- E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Articolo – 14 - Quota iniziale e quota annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio direttivo, ovvero la quota annuale.

Il Consiglio direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale tra l'altro:

- a) sia disciplinata la decisione del Consiglio direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e alle modalità del loro versamento;
- b) sia disciplinata la decisione del Consiglio direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota Iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.

Articolo – 15 - Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

L'Associazione può svolgere attività di raccolte fondi in eventi, pubblici e/o concomitanti con particolari ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e celebrazioni, da lanciare solo ed esclusivamente per raccogliere denaro volto a finanziare le attività di interesse generale dell'associazione, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

Articolo – 16 - Incremento del patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati al Consiglio direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;
- d) per effetto del risarcimento danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio;
- e) per decisione del Consiglio direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.

Articolo – 17 - Salvaguardia del patrimonio

Il Consiglio direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione;

Il consiglio direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente dell'Associazione.

Articolo – 18 - Divieto di distribuzione

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.





Gli associati possono prestare la propria opera all'interno dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale. Spetta al Consiglio Direttivo stabilire l'eventuale remunerazione dell'opera prestata dagli associati anche rimandando ad apposito regolamento interno che specifichi le modalità operative.

Articolo – 19 – Organi

Sono organi dell'Associazione (d'ora in avanti "Organi"):

- a) Assemblea degli associati (d'ora in avanti "Assemblea");
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il presidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio direttivo (d'ora innanzi il "Vice presidente");
- d) Il segretario del Consiglio direttivo (d'ora innanzi "Segretario");
- e) Il Tesoriere.

L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Articolo - 20 - Assemblea

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

L'assemblea degli associati deve essere convocata dal c.d. almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale e del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli Associati.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima della data di convocazione e nell'avviso medesimo dovranno essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno. In prima convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci; in seconda convocazione sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, tutte le deliberazioni saranno prese a semplice maggioranza dei presenti con voto palese per alzata di mano.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e per le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nomina e revoca i membri del Consiglio direttivo, il presidente, il Vice presidente e il Tesoriere. Approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea; delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa applicabile.

L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Provincia di Taranto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Articolo - 21 – Consiglio Direttivo

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo composto di un numero di consiglieri da tre a sette e dovranno essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell'Atto Costitutivo.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti tra i soci fondatori (o ordinari), essi dureranno in carica *tre anni* e saranno rieleggibili, il Consiglio direttivo scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua elezione.

Al Consiglio Direttivo spetterà l'amministrazione e la scelta degli indirizzi culturali ed artistici dell'Associazione; potrà redigere un regolamento interno che disciplini la vita dell'Associazione, determinerà la misura delle indennità da corrispondere ai soci che prestano la loro attività in seno all'Associazione comprendendovi anche i membri del Consiglio, provvederà:

- a) ad eleggere un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario e potrà disporre la revoca. Tutte le cariche sono gratuite;
- b) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;



- c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- d) approvare la bozza di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- e) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;
- f) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;
- g) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;

h) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 dei Consiglieri.

La convocazione è effettuata mediante avviso spedito attraverso PEC o qualsiasi altra forma di comunicazione scritta, almeno otto giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e nel suo seno delibererà a semplice maggioranza salvo quanto sopra previsto per i casi di ammissione e di espulsione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente spetterà la Presidenza del Consiglio medesimo e la rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. La semplice sottoscrizione del Vice-Presidente comprova l'assenza e o l'impedimento del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del C.T.S.

Articolo - 22 – Presidente e Vice Presidente

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al suo Vice Presidente; l'Assemblea provvederà alla nomina di un segretario medesimo. L'Assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede sociale.

Al Presidente del Consiglio direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
- d) predisporre la bozza di bilancio;
- e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Ad ogni riunione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo - 23 – Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive per l'amministrazione dell'Associazione.

Svolge funzione di verbalizzazione delle adunanze, cura la tenuta dei libri dei Verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

Articolo - 24 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea Contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; predispone dal punto di vista contabile la bozza del bilancio d'esercizio.

Articolo – 25 – Esercizio sociale

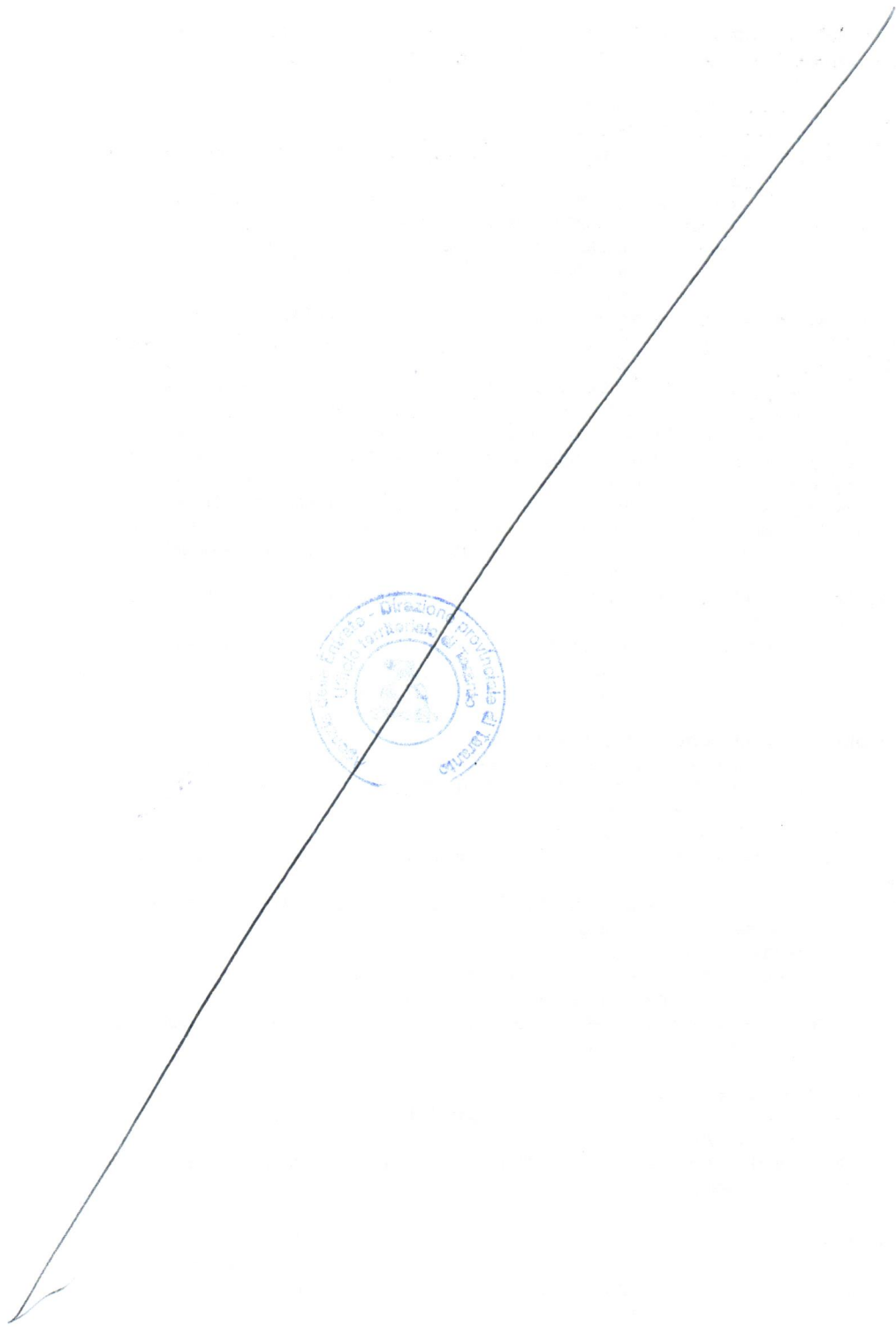
L'associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo – 26 – Bilancio d'esercizio

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo – 27 – Bilancio sociale

Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.



Articolo – 28 – Scritture contabili

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo – 29 - Scioglimento

Nel caso di cessazione dell'attività, per cause previste dal codice civile, lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dallo Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi. In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, tutto il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere dell'ufficio regionale RuntS.

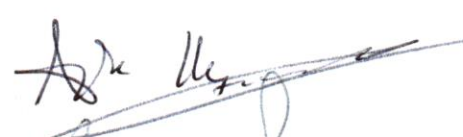
Articolo – 30 - Tutela dei dati personali

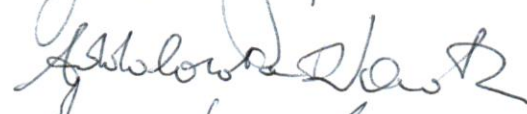
L'associazione garantisce a tutti gli associati e partecipanti la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

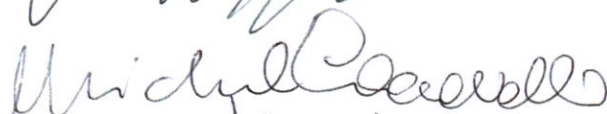
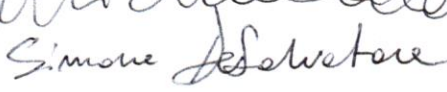
Articolo – 31 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto i componenti fanno espresso riferimento alle norme di legge regolanti le associazioni non riconosciute, in particolar modo al C.T.S.

CASTELLANETA, 22 gennaio 2023



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 23/01/2023 serie 3 al N° 191
Imposte liquidate per € / per il n° ENTE

IL FUNZIONARIO
Vita Maria MASTRONUZZI
firma su delega del Direttore Provinciale

